

Sentenza N. 466/11
Spediz. N. 27/1/11
Depositata il 19 GEN 2011
Reg. N. 39242/10
Cron. N. 4458/11
Rep. N. _____

In nome del popolo italiano
Il giudice di pace di Torino Sez.III

ESENTE DA IMPOSTE
DI BOLLO E DIRITTI
ART. 48 LG 374/91

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 39242/2010 R.G.CIV. promossa da :

M&C sas rappresentata e difesa dall'avv.C.Cantatore , presso il cui studio in
Piazza Statuto n.26 e' elettivamente domiciliata , per delega posta a margine dell'atto
di citazione

ATTORE

contro:

Fondiaria - Sai spa con sede in Torino Corso Galileo Galilei n.12 .

CONVENUTO CONTUMACE

Conclusioni della parte costituita

Alla udienza del 17 gennaio 2011 il procuratore costituito concludeva come segue:
dichiarare tenuta e quindi condannare la convenuta al risarcimento in favore della
conchiudente di € 200,00 oltre interessi e rivalutazione dalla data di accadimento sino al
saldo effettivo .

Svolgimento del processo

Con atto di citazione in data 20/9/2010 la M C s sas conveniva in giudizio la
Fondiaria-Sai spa per sentirla condannare al pagamento della somma di € 200,00 nella
deklarata premessa circostanza in cui in Rosa'(VI) il veicolo Opel Astra tg.D. 'S -



27 GEN 2011
Prenotato sopra il _____
Rilasciato dalla n° AW
Avv. CANTATORE
Applicata marca per L. 1
Torino, 27 GEN 2011
Il Funzionario Q

di proprietà della Nc snc e condotto da Fe Marco ed assicurato presso la Fondiaria -Sai spa - veniva urtato dal veicolo Hyundai Accent tg.AT S -di proprietà di C Carmela e condotto da Pe Davide ed assicurato presso la Direct Line Assicurazioni , il cui conducente non manteneva la dovuta distanza di sicurezza .

Per effetto dell'episodio sopra indicato e nella successiva documentata cessione di credito a favore della istante società che aveva concesso in locazione d'uso la vettura Fiat Punto tg.D D perche' venisse utilizzata dal cedente credito , per l'appunto , per il periodo strettamente necessario alla riparazione dei danni riportati dall'auto Opel Astra ,come sopra rappresentato, la convenuta contumace Fondiaria-Sai spa provvedeva al pagamento in punto capitale ma senza corrispondere l'importo documentato delle spese legali pari a € 200,00.

Svolta la istruttoria durante la quale la convenuta Fondiaria- Sai spa rimaneva persistentemente contumace ,alla udienza del 17 gennaio 2011, il giudicante tratteneva la causa per la seguente decisione.

Motivi della decisione

In atti insiste documento di nota spese attinente alla attivita'stragiudiziale svolta dal procuratore istante,in nome e per conto della società attrice ,cessionaria del credito in pedissequo riferimento all'evento di strada , che non risulta oggetto di pagamento da parte della convenuta.

Il giudicante ritiene accoglibile la istanza della Me Cc sas in quanto risulta connessa e riferita alle spese inerenti alla sua tutela ,quale società cessionaria di credito, non riconosciuta soddisfatta in altra sede.

Quantifica il rimborso dovuto in € 200,00.



P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda e deduzione respinta, il giudice di pace così provvede.

Ritiene legittima l'azione giudiziale instaurata dalla parte attrice nei confronti di Fondiaria - Sai spa e condanna la convenuta contumace al pagamento a favore della istante società della somma di € 200,00 oltre interessi dal fatto al saldo e rivalutazione monetaria per lo stesso periodo.

Liquida le spese del presente processo in € 425,96 ,di cui € 190,00 per onorari , oltre spese generali iva e cpa e successive occorrenze che pone a carico della convenuta contumacia Fondiaria-Sai spa e ne ordina la distrazione a favore dell'avv. Cantatore Cristiana del foro di Torino .

Torino, 19 gennaio 2011

Il Giudice di Pace

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE B3

Dott. Mario Baldoni

Mario Baldoni



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Torino, il 19 GEN 2011

PARASILITI PROVENZA Dr. Andrea
CANCELLIERE B3